



PROVINCIA DI VERONA  
Servizio tutela faunistico ambientale

ORIGINALE

**OGGETTO:** Prima rimodulazione dei contingenti di cinghiali oggetto di prelievo venatorio relativamente alla stagione venatoria 2017/2018.

determinazione n. 3612/17 del 18/09/2017

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;

visti, altresì:

- l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna e regolamentazione della caccia;
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 recante "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" che ha stabilito all'articolo 2, che "*le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione*";
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" con la quale sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali, tra cui anche quelle in materia di pesca, già conferite alle province, prevedendo tuttavia che le stesse continuano ad esercitarle fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, ad oggi non ancora avvenuto;
- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua il cinghiale quale specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;
- l'articolo 18, comma 2, della sopracitata legge n. 157/92 che prevede per il cinghiale tre mesi di prelievo a far data dal 1° settembre al 31 gennaio, con possibilità di anticipo sino al 1° agosto, sulla base di piani di abbattimento selettivi;
- l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddeata integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli ungulati, tra cui quindi anche il cinghiale, e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 8 maggio 2014 con la quale sono state approvate le direttive per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale, prevedendo,

tra l'altro la possibilità di abbattimento del cinghiale a partire dal 15 agosto esclusivamente in selezione da appostamento;

considerato che con la sopracitata deliberazione provinciale è stata prevista la possibilità di rimodulare il piano di prelievo assegnato a ciascun istituto venatorio pubblico o privato, in caso di mancata attuazione del piano assegnato da parte degli istituti della stessa Unità di gestione, con particolare riferimento a quelli limitrofi;

dato atto che con determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 3128/17 in data 03 agosto 2017 sono stati assegnati all'Unità di gestione "Lessinia" i capi di cinghiale oggetto di prelievo venatorio durante la stagione venatoria 2017/2018;

considerato che con la soprammenzionata determinazione n. 3128/17 sono stati assegnati i capi di cinghiale, distinti per sesso e classe d'età, ai singoli AA.TT.C., Comprensori alpini e Aziende faunistico venatorie, nonché è stato precisato che "il Servizio tutela faunistico ambientale, con successivo provvedimento potrà rimodulare i contingenti assegnati a ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria, al fine del completamento del piano di abbattimento previsto per l'Unità di gestione "Lessinia";

considerato che l'Azienda faunistico-venatoria "Monte Garzon" ha già completato il piano assegnato, per a n. 3 capi complessivi avendo la stessa attivato il prelievo da appostamento;

e valutata pertanto l'opportunità di procedere ad una nuova rimodulazione del piano di abbattimento del cinghiale, distinto per sesso e classe d'età, agli stessi specificatamente assegnato, al fine di ottimizzare il prelievo sull'intero territorio interessato dalla gestione venatoria della specie;

determina

1. di assegnare all'Azienda faunistico-venatoria "Monte Garzon" nelle more di una più complessiva rimodulazione del piano di abbattimento, i seguenti ulteriori capi di cinghiale da prelevare durante la stagione venatoria 2017/2017:

| ISTITUTO VENATORIO                          | TOTALE | GIOVANI | MASCHI ADULTI | FEMMINE ADULTE |
|---------------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------|
| Azienda faunistico-venatoria "Monte Garzon" | 6      | 3       | 1             | 2              |

2. di detrarre, conseguentemente, i seguenti n. 6 capi di cinghiale, distinti per sesso e classe d'età, dal piano di abbattimento precedentemente assegnato all'A.T.C. n. 2, al quale conseguentemente è assegnato il seguente piano per la stagione 2017/2018 :

| ISTITUTO VENATORIO | TOTALE | GIOVANI | MASCHI ADULTI | FEMMINE ADULTE |
|--------------------|--------|---------|---------------|----------------|
| A.T.C. n. 2        | 228    | 114     | 46            | 68             |

3. di stabilire che, per quanto riguarda gli altri istituti venatori, il piano di abbattimento del cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018 approvato con determinazione n. 3128/17, rimane invariato;
4. di precisare che la suddivisione in classe di età e sesso è indicativa, mentre invece il numero massimo assegnato risulta prescrittivo;

5. di precisare che la successiva ripartizione dei capi detratti all'A.T.C n. 2, nei vari comuni interessati al prelievo, verrà effettuata direttamente dagli stessi istituti venatori a seconda delle proprie esigenze organizzative.

Dott.ssa Anna Maggio